

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 28.

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

Titolo	Istituzione del servizio delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica.
Oggetto	Istituzione del servizio delle professioni sanitarie infermieristiche tecniche della riabilitazione della prevenzione e della professione ostetrica - Organizzazione - Disciplina.
Bollettino	BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 23 del 31 ottobre 2002
Catalogazione	37.Tutela della salute umana, animale e dell'ambiente, servizio sanitario, alimentazione

**Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione Molise, al fine di promuovere e concorrere alla formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, nonché la cura e il sostegno degli individui, delle famiglie e delle collettività ed al fine di valorizzare e di responsabilizzare le funzioni ed il ruolo delle professioni in attuazione della legge 10 agosto 2000 n. 251, istituisce il "Servizio delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica" quale struttura organizzativa complessa dotata di autonomia tecnico/organizzativa nell'ambito dei compiti e delle funzioni ad esso affidate dal successivo articolo 2.

2. Al servizio è assegnato tutto il personale, ovunque operante:

a) delle categorie BS, D e DS delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica;

b) della categoria B profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza;

c) della categoria A profilo professionale di ausiliario specializzato, così come classificato nell'allegato 1 al CCNL 1998/2001: "Declaratoria delle categorie e dei profili".

**CAPO I
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI**

**Art. 2
(Compiti e funzioni)**

1. Al servizio è attribuita la diretta responsabilità e la gestione dell'attività di assistenza, in conformità alle linee guide di cui all'articolo 1, comma 3 della legge n. 251/2000; in particolare svolge i seguenti compiti e funzioni:

a) concorre alla programmazione e alla realizzazione degli obiettivi delle ASL per gli aspetti ad esse inerenti;

b) identifica, attraverso un monitoraggio costante, i fabbisogni di assistenza e formula i relativi obiettivi;

c) organizza e gestisce le risorse umane e materiali ai fini dell'erogazione dell'assistenza e dei servizi offerti, sia in regime di ricovero che sul territorio, anche attraverso piani di mobilità regionali ed interregionali;

d) promuove la ricerca e la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di nuovi protocolli operativi, al fine di migliorare la soluzione dei problemi di tecnica assistenziale;

e) promuove progetti di ricerca relativamente all'area professionale di competenza, anche in collaborazione con l'Istituzione universitaria;

f) organizza e gestisce ogni altra attività svolta a perseguire le finalità di cui all'articolo 1, nonché quella di gestione, controllo e verifica della qualità dell'assistenza erogata, mediante la definizione di protocolli valutativi e l'adozione di specifici indicatori;

g) promuove la personalizzazione dell'assistenza attraverso l'adozione di un modello concettuale di riferimento nel rispetto delle differenze valoriali, etniche, sociali e culturali manifestate da qualsiasi persona assistita;

h) promuove progetti di formazione per adeguare le competenze necessarie ai fini del miglioramento dell'assistenza e della professionalità.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 3 **(Struttura organizzativa del servizio)**

1. L'articolazione organizzativa dei servizi è demandata alle singole Aziende sanitarie locali che, nell'esercizio degli autonomi poteri di natura gestionale, tecnica ed organizzativa, emaneranno appositi regolamenti entro 90 giorni dalla emanazione della presente legge.

2. Le Aziende sanitarie locali nel regolamento dovranno prevedere un'articolazione del Servizio coerente con l'organizzazione aziendale. Per la realizzazione degli obiettivi della presente legge tale articolazione deve necessariamente prevedere:

a) l'attribuzione della direzione del servizio ad un responsabile (Direttore) nominato dal Direttore generale, con contratto triennale secondo le procedure indicate dall'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251 e dal successivo articolo 4;

b) la previsione di direzioni distrettuali, dipartimentali ed ospedaliere coerenti con le specifiche articolazioni organizzative di ogni singola ASL. Tali direzioni opereranno in linea con il Direttore e in staff con i dirigenti medici dei corrispondenti livelli di direzione;

c) l'attribuzione ad un "collaboratore professionale sanitario" (categoria D) dell'attività di coordinamento e gestione del personale nell'ambito di ogni struttura operativa semplice.

Art. 4 **(Responsabilità del servizio)**

1. La responsabilità del servizio, in attesa del compimento dei corsi universitari di cui all'articolo 5 della legge n. 251/2000, è affidata dal Direttore generale della ASL ad un direttore in possesso dei requisiti di esperienza e qualificazione, di cui ai successivi commi 2 e 3.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Direttori generali delle Aziende sanitarie locali attribuiscono l'incarico del servizio ad un responsabile (Direttore delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica) con contratto a tempo determinato, di durata triennale, rinnovabile, da stipulare secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1 della legge n. 251/2000.

L'incarico è affidato attraverso idonea procedura selettiva per soli titoli tra i candidati in possesso dei requisiti di esperienza e qualificazione professionale.

2. Per requisiti di esperienza devono intendersi:

a) esperienza professionale non inferiore a dieci anni di servizio a tempo indeterminato, maturata nella categoria D, ivi compreso il livello economico DS, dello specifico profilo professionale (ex livello VII ed VIII bis).

3. Per qualificazione deve intendersi almeno il possesso del diploma di "Dirigente assistenza infermieristica" (DAI) rilasciato dalle ex scuole dirette a fini speciali o del diploma di formazione manageriale, conseguito in corsi di perfezionamento o similari, rilasciato da Università o da altre Istituzioni pubbliche o equiparate, attestante un percorso formativo che, per contenuti e durata, sia ritenuto idoneo come requisito dal regolamento regionale di cui all'articolo 5.

4. Le Unità sanitarie locali affideranno incarichi di direzione infermieristica distrettuale, dipartimentale ed ospedaliera di durata triennale, rinnovabili.

Fino alla data di completamento dei corsi universitari, di cui all'articolo 5 della legge n. 251/2000 tali incarichi sono attribuiti, previa procedura selettiva per soli titoli, a professionisti in possesso degli stessi requisiti di esperienza e qualificazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo o, in mancanza, dei requisiti previsti nell'allegato 1 al CCNL per l'accesso dall'interno alla categoria D super. Nell'ambito delle Unità operative semplici gli incarichi di coordinamento saranno affidati dal Direttore delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, sentito il Dirigente medico responsabile di struttura, a collaboratori professionali di categoria D.

CAPO III NORME FINALI

Art. 5 **(Norme finali)**

1. Nel rispetto della legge n. 251/2000 le ASL sono obbligate la rispetto delle norme che definiscono le modifiche degli organici per la creazione del Dirigente del Servizio delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica. La Giunta regionale entro quarantacinque giorni emanerà apposito regolamento.

Art. 6 **(Pubblicazione)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.